



SENTENZA N. 390/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Referendario Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **73666** del registro di segreteria, depositato in data 18/07/2022 dal sig. (omissis), nato a (omissis) rapp.to e difeso, in virtù di procura speciale su foglio separato in calce al presente atto, dall'avv. Oreste Agosto (C.F. GSTRST61S15F230V - p.e.c. avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it) ed elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. Enrico Bonelli, in Napoli, alla via Melisurgo, 23; il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. avv.agostodelgrosso@pec.giuffre.it o a mezzo fax al n. 089/6307490.

Contro: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), sede di Salerno, C.so Garibaldi n. 38, in persona del legale rappresentante pro tempore.

per

1) previo accertamento e dichiarazione che l'Istituto convenuto non ha mai applicato le corrette riduzioni per come previste dalla Tabella F della legge 335/1995 correlate al reddito dichiarato, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della ripetizione mediante trattenuta disposta ed operata dall'INPS, con le note n. 68956975648-4 – datata 04.11.2019 e n. 68977465085-6 - datata 23.12.2020, in relazione alle somme corrisposte al sig.(omissis) a titolo di pensione di reversibilità del coniuge, per le ragioni

tutte di cui in ricorso; 2 - per l'effetto condannare l'INPS alla restituzione al sig.(omissis) delle somme ad oggi trattenute a titolo di ripetizione dell'indebito dall'importo del trattamento pensionistico corrisposto, in ragione dell'infondatezza della pretesa alla ripetizione dell'INPS;

2) condannare l'Istituto convenuto al pagamento delle spese di giudizio.

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10.7.2024 l'avv. Oreste Agosto per parte ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in riassunzione in epigrafe (avendo la sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno n. 1853/2021 dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti), parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità della ripetizione mediante trattenuta disposta ed operata dall'INPS, con le note n. 68956975648-4 – datata 04.11.2019 e n. 68977465085-6 - datata 23.12.2020, in relazione alle somme corrisposte al sig.(omissis) a titolo di pensione di reversibilità del coniuge, e quindi condannare l'INPS alla restituzione al sig.(omissis) delle somme ad oggi trattenute a titolo di ripetizione dell'indebito dall'importo del trattamento pensionistico corrisposto, in ragione dell'infondatezza della pretesa alla ripetizione dell'INPS.

Il ricorso rappresentava di essere titolare di pensione diretta INPS – Categoria VO Prestazione 001,7200,10044162 e che in data 10.01.2017, in ragione del decesso della moglie, dott.(omissis) (intervenuto in data 06.01.2017), a sua volta titolare a tale data di pensione in qualità di Magistrato cessato dal servizio il 31.07.2011, ha presentato regolare domanda di pensione reversibile. L'INPS, con atto n. SA0962018000548 – gestione dipendenti pubblici – ha riconosciuto pensione reversibile ordinaria n. 50238125, posta in pagamento a decorrere dal 01.02.2017 per un importo annuo lordo,

soggetto alle ritenute di legge, pari ad € 67.256,20 - equivalente al 60,00% dell'importo della pensione diretta del coniuge deceduto - da aggiornare periodicamente in base alla normativa vigente in materia di perequazione dei trattamenti di quiescenza.

Nel mese di novembre 2019 la sede provinciale di Salerno ha trasmesso la nota n. 68956975648-4 – datata 04.11.2019, avente ad oggetto “Recupero delle somme percepite e non dovute sulla pensione ai superstiti n. 50238125 per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti”. Ricevute informalmente rassicurazioni in merito alla pretesa restitutoria e sulla corretta determinazione per il futuro del trattamento pensionistico di reversibilità in godimento, il sig.(omissis) non ha impugnato la trattenuta diretta sul trattamento mensile di pensione di € 341,05, fino al mese di gennaio 2025, iniziata nel mese di febbraio 2020.

Con nota n. 68977465085-6 datata 23.12.2020 e ricevuta in data 07.01.2021, avente ad oggetto “verifiche reddituali - applicazione delle risultanze. Recupero delle somme percepite e non dovute sulla pensione ai superstiti n. 50238125 per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti” è stata richiesta una ulteriore restituzione di somme per complessivi **€ 15.004,73**, calcolati “al netto delle ritenute fiscali in conformità a quanto previsto dall'art. 150 del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020”.

Tale ultima richiesta, così come peraltro la precedente n. 68956975648-4 del mese di novembre 2019, non trova alcun presupposto nella verifica delle situazioni reddituali che influiscono sulla misura delle prestazioni ex art. 35 del decreto-legge n. 207/2008 (convertito in legge n. 14/2009 e s.m.i.), atteso che i redditi regolarmente dichiarati dal sig.(omissis) in sede di presentazione all'Agenzia delle Entrate di Modello 730 non hanno subito alcuna variazione nel corso degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, così come all'attualità. Ed infatti, dai Modelli 730 annuali (in particolare riferiti ai redditi

2016/2017/2018/2019), in regolare possesso dell'INPS, risulta evidente che i redditi sono limitati alla percezione di trattamento pensionistico, sia diretto che di reversibilità, e dell'ulteriore importo a titolo di imponibile derivante dalla locazione in regime di cedolare secca di un immobile (peraltro, in comproprietà con i propri due figli e quindi in percentuale pari al 66,66% del canone annuale di € 6.600,00).

Peraltro, lo stesso Istituto previdenziale nella nota del novembre 2019 evidenzia che “i redditi elaborati relativi all'anno 2016, diversi da quelli da pensione, ammontano a euro 3.300,00” e nella nota del dicembre 2020 che i redditi relativi al 2017 (diversi da quelli da pensione) “ammontano a euro 4.385,00”, richiamando in entrambe le note le dichiarazioni del Modello 730 dell'annualità di riferimento e il reddito da pensione diretta come risultante dal Casellario centrale dei pensionati (€ 26.907,27 anno 2017/€ 27.019,85 anno 2018).

A fronte dell'ulteriore richiesta di restituzione di € 15.004,73, e a seguito di approfondimenti effettuati dal CAF incaricato, sono emersi gravi errori commessi dall'INPS nell'erogazione della pensione di reversibilità n. 50238125, che hanno determinato la corresponsione di somme a titolo di pensione di reversibilità non aderenti alle aliquote di riduzione della pensione ai superstiti di cui alla tabella F della legge 335/1995 che sono state attestate dall'INPS in sede di Certificazione Unica e che hanno comportato per il sig.(omissis) versamenti di imposte correlati al reddito maturato.

Nel corso dei predetti anni, a far data dal febbraio 2017 ad oggi, il sig.(omissis) ha percepito in totale buona fede gli importi a titolo di pensione liquidati dall'INPS e a valle del rilascio delle Certificazioni Uniche annuali ha regolarmente presentato dichiarazione dei propri redditi all'Agenzia delle Entrate attraverso il Modello 730.

In data 21.01.2021 il sig.(omissis) ha inoltrato ricorso amministrativo volto all'annullamento in autotutela della nota n. 68977465085-6 del 23.12.2020 e contestuale

diffida all'INPS dal procedere a qualsivoglia recupero di somme.

Con nota PEC del 26.01.2021 il ricorrente ha inviato un atto di invito e diffida all'INPS per la immediata corretta determinazione della pensione di reversibilità per il corrente anno 2021, invitando a voler comunicare la percentuale di riduzione della pensione ai superstiti applicabile in virtù dei redditi già dichiarati per l'anno di imposta 2019, fatti salvi i successivi adeguamenti perequativi, con contestuale diffida dall'intraprendere qualsivoglia azione di recupero, attesa la pacifica irripetibilità delle somme ad oggi percepite in totale buona fede, nonché invito e diffida a procedere all'annullamento in autotutela delle note n. 68956975648- 4 del 04.11.2019 e nota n. 68977465085-6 del 23.12.2020, con richiesta di immediata restituzione degli importi fino ad oggi indebitamente trattenuti.

Atteso il mancato riscontro all'atto di invito e diffida del 26.01.2021 e al ricorso del 21.01.2021, con nota PEC del 16.02.2021 il ricorrente ha inoltrato ulteriore atto di invito e diffida dal procedere a qualsivoglia trattenuta sulla pensione in pagamento per il mese di marzo 2021, reiterando l'istanza di annullamento in autotutela delle note della sede provinciale di Salerno n. 68977465085-6 del 23.12.2020 e n. 68956975648-4 del 04.11.2019, con contestuale diffida dal procedere a qualsivoglia azione di recupero.

In data 18.02.2021 la direzione provinciale di Salerno ha riscontrato con messaggio dilatorio la diffida del 16.02.2021.

Dal cedolino della pensione in pagamento il 01.03.2021 si è appreso quindi che, oltre alla trattenuta già in essere di € 341,05 inerente la nota INPS del novembre 2019, è stata applicata la trattenuta di € 625,20 di cui alla nota del dicembre 2020.

Pertanto, con PEC del giorno 08.03.2021, il ricorrente ha sollecitato la definizione del procedimento di verifica della pensione di reversibilità ordinaria n. 50238125 e diffidato l'INPS dal procedere ad ulteriori trattenute erroneamente operate, rinnovando l'istanza

di annullamento in autotutela delle note n. 68977465085-6 del 23.12.2020 e n. 68956975648-4 del 04.11.2019.

In riscontro a tale sollecito la direzione provinciale di Salerno in data 09.03.2021 ha così risposto: *“i recuperi per il superamento dei limiti reddituali di cui alla tabella F legge 335/1995 sono effettuati a seguito di controllo centralizzato delle banche dati reddituali dei soggetti interessati. La stessa DC Pensioni ha provveduto ad effettuare una nuova verifica a seguito del Suo precedente atto di diffida confermando la presenza di redditi superiori al limite pari a 3 volte il trattamento minimo INPS. Il ricorso amministrativo da Lei presentato è stato pertanto istruito e sottoposto agli organi collegiali preposti. In merito alla necessità di evitare continue campagne reddituali a recupero, si è ottenuto lo sblocco del trattamento pensionistico e l'inserimento del reddito per l'anno 2021 con conseguente adeguamento del trattamento pensionistico indiretto ai più volte citati limiti della tabella F 2021. Tale adeguamento sarà attivo dal cedolino di maggio 2021”.*

Ricevuto tale riscontro il ricorrente ha inoltrato in data 10.03.2021 una nota a mezzo PEC volta a ribadire le argomentazioni già più volte rappresentate, rinnovando l'invito e diffida all'esercizio del potere autonomo di autotutela di cui le pubbliche amministrazioni sono titolari per l'annullamento della nota n. 68956975648-4 del 04.11.2019 e della nota n. 68977465085-6 del 23.12.2020, con richiesta di disporre l'immediata sospensione delle trattenute applicate e l'immediata restituzione degli importi fino ad oggi indebitamente trattenuti comprensivi degli interessi legali maturati e maturandi, diffidando l'Istituto previdenziale dal procedere a qualsivoglia ulteriore recupero di somme sulla pensione in pagamento per il mese di aprile 2021, nonché dal procedere a qualsivoglia azione di recupero.

Dai cedolini di pagamento dei ratei di aprile, maggio e giugno 2021, oltre alla ritenuta di € 341,05 derivante dalla rateazione con scadenza al gennaio 2025 di cui si è detto (al n.

5. che precede), risultano tuttavia le seguenti ritenute: - per il rateo di aprile, alla voce "ARRETRATO VERIF. REDDIT. TABF ART. 150 DL19 N34 A.P." la ritenuta di € 625,20, con scadenza febbraio 2023, già risultante dal cedolino di marzo 2021; - per quanto attiene ai ratei di maggio e giugno, oltre a tale ritenuta, alla voce "RIDUZIONE TAB F. L. 335/95" anche l'ulteriore ritenuta non meglio identificata di € 1785,48.

Premesso quanto sopra, il ricorrente sottolineava i gravi errori da parte dell'INPS nella determinazione della pensione di reversibilità n. 50238125 che:

- con atto n. SA0962018000548 ha attribuito una pensione reversibile ordinaria, posta in pagamento a decorrere dal 01.02.2017, per un importo annuo lordo, soggetto alle ritenute di legge, pari ad € 67.256,20 - equivalente al 60,00% dell'importo della pensione diretta del coniuge deceduto.
- che l'Istituto non abbia mai applicato le corrette riduzioni per come previste dalla Tabella F della legge 335/1995 correlate al reddito dichiarato.
- l'INPS ha disposto nel novembre 2019 e nel dicembre 2020 due distinti recuperi correlati alla c.d. campagna reddituale che però è tematica estranea alla fattispecie in questione in quanto la stessa risponde all'esigenza di perequazione dei trattamenti pensionistici erogati in reversibilità con il reddito personale del percettore, diverso peraltro da pensione diretta, a fronte della verifica delle situazioni reddituali che influiscano sulla misura delle prestazioni ex art. 35 del D.L. n. 207/2008 (conv. in L. n. 14/2009 e s.m.i.) essendo tale perequazione volta a limare i trattamenti di reversibilità in correlazione alle eventuali variazioni di reddito al fine di applicare anno per anno la corretta percentuale di riduzione spettante in applicazione della tabella F della legge 335/1995 (nessuna; 25%; 40%; 50%). Tale perequazione interviene in ragione dei redditi percepiti nell'anno precedente e può, quindi, comportare in caso di oscillazioni del reddito variazioni nella percentuale di riduzione

e conseguenti posizioni di credito/debito nei confronti dell'INPS. Ovviamente, per ciò stesso, se il reddito non varia la percentuale di riduzione resta stabile, con conseguente insussistenza delle condizioni di applicabilità della c.d. campagna reddituale.

- Nella fattispecie in argomento non è il reddito ad essere variato, ma la stessa pensione di reversibilità riconosciuta anno per anno dall'INPS. Per gli anni 2019 e 2020 è stata addirittura erogata e certificata una pensione di reversibilità superiore al 60% dell'importo della pensione diretta del coniuge deceduto e, quindi, superiore allo stesso importo della pensione di reversibilità riconosciuta dall'INPS. Per tutti gli anni di percezione non è dato comprendere se e quale percentuale di riduzione sia stata applicata alla pensione di reversibilità alla stregua della tabella F legge 335/1995.
- Nella specie vi è stata una ipotesi di pagamento imputabile ad errore dell'Ente erogatore. Tale fattispecie, in base a quanto affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 166 del 1996, è governata dal principio direttivo proprio del sistema dell'indebito previdenziale che esclude la ripetizione in presenza delle situazioni di fatto aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta nelle quali, disponendo l'Ente previdenziale delle informazioni necessarie per l'accertamento del debito del pensionato, è perfino irrilevante l'elemento soggettivo della buona o male fede dello stesso. (Cass. Sez. lavoro, 11.8.1999, n. 8609). Ed infatti, come anche precisato dalla circolare INPS n. 47 del 16.03.2018, gli errori di qualsiasi natura imputabili all'Istituto previdenziale comportano l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede dall'interessato, allorquando "le somme indebite sono state corrisposte in base a formale provvedimento definitivo; il provvedimento che ha dato origine alla prestazione

indebita è stato comunicato all'interessato; non vi è stata omessa od incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente erogatore".

- Fermo restando che grava sull'INPS che invoca la ripetizione dell'indebito l'onere di dimostrare non solo il pagamento, bensì anche la causa che lo giustifichi (Cass. 17.7.2008 n. 19762) nel caso di specie gli importi a titolo di pensione liquidati dall'INPS sono stati percepiti in totale buona fede dal sig.(omissis) che ha confidato e riposto un legittimo affidamento nel corretto operato dell'Istituto previdenziale, anche in considerazione delle assicurazioni ricevute. D'altra parte l'INPS ha attestato detti importi con il rilascio delle Certificazioni Uniche annuali, che hanno determinato anche la correlativa imposizione tributaria. È proprio l'imposizione tributaria che non ha dato modo al percettore di rendersi conto di un errore in atto, atteso che sono state applicate mensilmente tasse in ragione degli importi erogati con conseguente determinazione di un netto che non ha destato allarme.
- Pertanto il ricorrente ha sempre agito in perfetta buona fede e correttezza, investendo della vicenda gli uffici INPS e ricevendo assicurazioni in merito alla corretta determinazione della pensione di reversibilità.

2. In data 31.10.2023 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, rappresentava che il credito dell'INPS trova fondamento nella previsione dell'art.1 comma 41 Legge.n.335/95, per la quale la pensione di reversibilità non è soggetta a nessuna decurtazione se il coniuge superstite ha un reddito Irpef fino a tre volte l'importo del trattamento minimo Inps, mentre subisce una decurtazione nella misura rispettivamente del 25%, del 40% o del 50% (importo già ridotto al 60% rispetto alla pensione del coniuge) se il pensionato percepisce redditi di qualsiasi natura che eccedano di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps.

Il ricorrente è stato titolare negli anni dal 2016 al 2019 di redditi da pensione diretta e da canone di locazione che sommati risultano di importo compreso tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS, per cui la pensione di reversibilità doveva essere soggetta alla riduzione nella misura del 40%.

Precisamente l'INPS ha contestato al ricorrente: **1) con la raccomandata ricevuta nel mese di novembre 2019, avente ad oggetto l'indebito relativo all'anno 2017 (a fronte di redditi dichiarati per l'anno 2016 di €26.907,27 i redditi effettivi erano pari ad €30.207,00); 2) con la raccomandata del mese di dicembre 2020 (ricevuta a gennaio 2021), avente ad oggetto l'indebito relativo all'anno 2018 (a fronte di redditi dichiarati per l'anno 2017 di €26.907,27 i redditi effettivi erano pari ad €31.292,27).**

Poiché negli anni 2017 e 2018 l'importo del trattamento minimo INPS era rispettivamente di €501,89 e ad €549,71, i redditi complessivi del ricorrente in tali anni, pari ad €30.207,00 e ad €31.292,27, risultano di importo compreso tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS, per cui la pensione di reversibilità doveva essere soggetta alla riduzione nella misura del 40% (e non del 25%). Il ricorrente non poteva non rendersi conto che la percezione dei suddetti redditi da pensione diretta e da locazione implicava la riduzione della pensione di reversibilità in misura superiore a quella minima del 25%. Un eventuale stato di buona fede del pensionato sarebbe comunque irrilevante al fine di escludere la ripetibilità dell'indebito considerato che ignorantia legis non excusat. In via subordinata evidenziava che le due richieste di restituzione dell'INPS sono pervenute nelle date del 04.11.2019 e del 07.01.2021, e quindi entro il triennio dalla percezione delle somme indebite (pagate sui ratei della pensione di reversibilità degli anni 2017 e 2018) e richiamava la sentenza delle Sezioni Riunite di Codesta Ecc.ma Corte con la Sentenza n.2/ 2012 per cui non sussistono limiti all'azione di ripetizione degli indebiti intervenuta entro il limite temporale di 3 anni dal pagamento. Inoltre, la mancata

applicazione delle percentuali di riduzione previste dalla L.n.335/95 non costituisce una fattispecie di errore di calcolo nella liquidazione della pensione, che è stata esattamente calcolata e liquidata all'origine. Infatti la pensione ai superstiti è calcolata in riferimento ad un valore stabile, che è costituito, ai sensi dell'art.13 R.D.L.n.636/39, dalla percentuale del trattamento pensionistico che sarebbe spettato all'assicurato deceduto, e non in relazione ad un valore variabile ed alle mutevoli e contingenti condizioni economiche del titolare del trattamento. Per le medesime esigenze di certezza vi è la necessità che la valutazione della consistenza economica della pensione venga rapportata al momento genetico, coincidente con il momento della liquidazione. Per tale motivo nei casi di errata applicazione delle trattenute ex art.1 commi n.41 e n.43 L.n.335/95 Tab. F non esiste nessun atto di revoca o modifica di un precedente provvedimento di determinazione della pensione, che rimane correttamente calcolata al momento genetico della liquidazione. Le varie norme in materia di indebiti pensionistici, in particolare l'art.206 d.P.R.n. 1092/1973 e l'art.13 L.n.412/91, riguardano solo i casi di indebito conseguente alla revoca o alla modifica di un precedente provvedimento di pensione, per cui non trovano applicazione ai casi di errato computo delle trattenute ex art.1 commi 41 e 43 L.n.335/95. Tali trattenute rimangono soggette alla disciplina generale dell'art.2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, che prevede, in caso di buona fede dell'accipiens, solo la non spettanza degli interessi legali (ed infatti l'INPS non ha chiesto il pagamento di interessi). Nel caso in esame l'INPS non ha operato le trattenute imposte dall'art.1 comma 41 L.n.335/95 (40%) per cui ha il diritto/dovere di ripetere tali pagamenti indebiti in conformità alla disciplina generale dell'art.2033 c.c.

3. All'udienza del 21.11.2023, con ordinanza n. 218/2023, veniva richiesta all'INPS: 1) copia della comunicazione dell'INPS del 4.11.2019 prot. 68977465085-6 (impugnata con il ricorso ma non agli atti); 2) copia dell'intera documentazione dalla quale l'INPS ha

desunto la sussistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli comunicati; 3) nonché una relazione illustrativa dei calcoli eseguiti ai fini della determinazione dell'indebito rilevato nel periodo preso a riferimento da entrambi i provvedimenti impugnati.

4. Non avendo l'INPS dato riscontro alla richiesta istruttoria, all'udienza del 22.5.2024 veniva disposto un rinvio all'udienza del 10.7.2024 al fine di acquisire la documentazione richiesta con la predetta ordinanza.

5. in data 24 maggio 2024 l'INPS depositava una memoria in cui rappresentava che l'indebito ha ad oggetto la pensione di reversibilità, che, ai sensi dell'art.1 co.41 Legge.n.335/95, deve subire una decurtazione nella misura rispettivamente del 25%, del 40% o del 50% (importo già ridotto al 60% rispetto alla pensione del coniuge) se il pensionato percepisce redditi di qualsiasi natura che eccedano di tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps. Nel caso in esame il ricorrente percepiva al momento della liquidazione della pensione di reversibilità nell'anno 2017 redditi da pensione diretta di importo annuo pari ad €.26.907,27 e redditi da fabbricato pari €.3.300, per un importo complessivo di €.30.207, eccedente quattro volte il trattamento minimo INPS, per cui la trattenuta applicabile ai sensi della tabella F avrebbe dovuto collocarsi tra il 25% ed il 40%. L'INPS ha, invece, applicato la trattenuta del 25%, corrispondente alla fascia più bassa, per un importo mensile di €.1.463,41. L'applicazione di tale trattenuta inferiore ha determinato l'invio da parte dell'INPS, a seguito dell'incrocio dei dati della pensione di reversibilità con i redditi presenti presso l'Agenzia delle Entrate, di cinque lettere di indebito, tutte contenenti l'anno di riferimento ed i redditi presi in esame.

1) Con provvedimento del 10.11.2017, ricevuto in data 17.11.2017, l'elaboratore centralizzato delle pensioni ha ricalcolato la pensione di reversibilità per il periodo 02/2017 - 11/2017 con applicazione della giusta aliquota di riduzione e quantificazione dell'indebito di €.2.988,70 (da recuperare tramite trattenuta mensile nel periodo da

12/17 a 02/18). In calce alla lettera l'INPS ha anche comunicato la disponibilità a rimodulare l'importo posto in detrazione per non recare danno o disagio all'utente.

2) Con provvedimento del 17.07.2019, ricevuto il 01.08.2019, l'INPS ha comunicato l'esistenza di un debito di €.232,11 (fondato sulle medesime ragioni della lettera di indebito del 10.11.2017) per il periodo 01/2019 – 07/2019 (da recuperare tramite trattenuta mensile nel periodo da 08/2019 – 02/2020).

3) Con provvedimento del 04.11.2019, ricevuto il 13.11.2019, l'INPS ha comunicato l'esistenza di un debito di €.20.436,42 per l'anno 2017 (da recuperare in 30 rate mensili di €.682,11 nel periodo 02/2020 – 07/2022). Anche in questa lettera l'INPS ha evidenziato che il reddito complessivo preso in esame era costituito dalla sommatoria dei redditi risultanti nel casellario dei pensionati per gli anni 2016 e 2017, pari ad €.26.907,27 con il reddito da fabbricato di €.3.300 e che vi era la possibilità di rimodulare la rata.

Il ricorrente ha aderito a questa possibilità ottenendo la riduzione della trattenuta da €.682,11 a €.341.05 attraverso la posticipazione della data di scadenza al mese di gennaio 2025 (n.60 rate).

4) Con provvedimento del 23.12.2020, ricevuto il 31.12.2020, l'INPS ha comunicato l'esistenza di un debito di €.15.004,73 per l'anno 2018 (da recuperare in 24 rate mensili di €.626,20 nel periodo 02/2021 – 01/2023). Anche questo provvedimento, emesso dall'elaboratore elettronico centralizzato, si fonda sull'incrocio con i redditi presenti presso l'Agenzia delle Entrate, che sono costituiti dalla sommatoria dei redditi risultanti nel casellario dei pensionati per l'anno 2018, pari ad €.27.019,85 con i redditi diversi dell'anno 2017, pari ad €.4.385, per un totale complessivo di €.31.404,85.

5) Con provvedimento del 03.11.2021, ricevuto il 16.11.2021, l'INPS ha comunicato l'esistenza di un debito di €.4.006,60 per l'anno 2019 (da recuperare in 14 rate mensili a partire dal mese di gennaio 2022). Anche questo provvedimento, emesso

dall'elaboratore centralizzato, si fonda sull'incrocio con i redditi presenti presso l'Agenzia delle Entrate, che sono costituiti dalla sommatoria dei redditi risultanti nel casellario dei pensionati per l'anno 2019, pari ad €.27.159,32 con i redditi diversi dell'anno 2018, pari ad €.6.600, per un totale complessivo di €.33.759,32.

Ciò detto si evidenzia che gli errori nel pagamento della pensione non sono imputabili a negligenza dell'INPS bensì del pensionato, che non ha mai comunicato, né in forma corrente né presunta, i propri redditi all'INPS, e che l'INPS ha potuto acquisire in via differita e posticipata dalla Agenzia delle Entrate solo due anni dopo la presentazione della dichiarazione reddituale. Tale circostanza nel caso in esame è sicuramente rilevante perché il ricorrente è titolare oltre dei trattamenti pensionistici (ricavabili dal casellario dei pensionati) anche dei redditi da fabbricato, che sono risultati decisivi ai fini dell'applicazione dell'aliquota superiore. Se il ricorrente avesse dichiarato all'INPS il reddito percepito la ritenuta sarebbe stata applicata in maniera corretta e corrente sin dall'inizio.

In data 27.6.2024 parte ricorrente depositava articolata memoria contestando quanto rappresentato dall'INPS. In particolare, richiama l'art 35, comma 10 bis, del D.L. n. 207/2008 (conv. in L. 14/2009), introdotto dall'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010 (conv. in L. 122/2010), dispone: "Ai fini della razionalizzazione degli 6 adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione...". Con circolare n. 195 del 30.11.2015 l'INPS ha dettagliato le modalità operative conseguenti alla normativa su richiamata, elencando le prestazioni collegate al reddito per le quali l'Istituto effettua la verifica

reddituale, tra cui rientra la fattispecie di “Incumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi, art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 e s.m.e i.” di cui è causa. Pertanto, come disposto dalla legge, chiarito dall’INPS e comunicato sul portale web dell’Istituto stesso, i titolari di prestazioni collegate al reddito che comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, non sono tenuti alla comunicazione annuale del proprio reddito, risultando chiaramente esentati dall’obbligo comunicativo i pensionati che presentano regolare dichiarazione dei redditi con modello 730. Il sig.(omissis) presenta, da sempre, regolare dichiarazione dei redditi mediante modello 730 e per le annualità interessate dalla vicenda in esame risultano presentate alla competente Agenzia delle Entrate regolari dichiarazioni dei redditi, peraltro esaminate dall’INPS ai fini dei recuperi de quo. Non può addebitarsi al ricorrente il presunto ritardo di acquisizione diretta dei dati reddituali dall’Agenzia delle Entrate, cui l’INPS è tenuto per legge.

Dalla lettura dei modelli 730 presentati all’Agenzia delle Entrate per le annualità in questione emerge con lampante evidenza che il sig.(omissis) ha percepito un reddito derivante da pensione diretta erogata dallo stesso INPS e un reddito imponibile cedolare secca per locazione di immobile. Il reddito derivante da pensione diretta (Categoria VO Prestazione 001,7200,10044162) per le annualità in questione, parimenti riscontrabile dalla 7 dichiarazione dei redditi, è stato certificato dall’INPS con la annuale Certificazione Unica, come di seguito indicato: Certificazione Unica anno 2017 relativa ai redditi 2016: € 26.907,27; Certificazione Unica anno 2018 relativa ai redditi 2017: € 26.907,27; Certificazione Unica anno 2019 relativa ai redditi 2018: € 27.019,85; Certificazione Unica anno 2020 relativa ai redditi 2019: € 27.159,34; Certificazione Unica anno 2021 relativa ai redditi 2020: € 27.202,89 (ove pertinente). Il reddito derivante da imponibile cedolare secca, il cui valore è oscillato solo in considerazione del regime di comproprietà con la

coniuge deceduta e i figli, è così attestato nelle annuali dichiarazioni dei redditi: MOD 730/2017 redditi 2016: € 3.300; MOD 730/2018 redditi 2017: € 4.385; MOD 730/2019 redditi 2018: € 6.600; MOD 730 2020 redditi 2019: € 6.600; MOD 730 2021 redditi 2020: € 4.400 (ove pertinente). In ragione degli importi su richiamati è necessario evidenziare che l'aliquota di riduzione ex tabella F legge n. 335/1995 non è stata influenzata dal reddito ulteriore derivante da imponibile cedolare secca per locazione di immobile (peraltro regolarmente denunciato dal ricorrente in sede di modelli 730 annuali), in quanto anche la sola pensione diretta, erogata dal medesimo Ente previdenziale INPS, attestata nella annuale Certificazione Unica, avrebbe consentito all'INPS di applicare la corretta aliquota di riduzione pari al 40%.

La su esposta ricostruzione dimostra quindi, senza alcun margine di dubbio, che l'INPS non ha applicato le riduzioni ex tabella F legge 335/95 pur nella piena cognizione del reddito del sig.(omissis), in quanto già la sola pensione diretta erogata dallo stesso Istituto avrebbe consentito di applicare la corretta aliquota di riduzione, a nulla rilevando il reddito aggiuntivo derivante da cedolare secca per locazione, seppure anche tale reddito era nella piena cognizione dell'INPS perché regolarmente dichiarato all'Agenzia delle Entrate con la annuale dichiarazione dei redditi.

Il ricorrente rappresentava che nel corso dei predetti anni, a far data dal febbraio 2017 ad oggi, il sig.(omissis) ha percepito in totale buona fede gli importi a titolo di pensione liquidati dall'INPS e a valle del rilascio delle Certificazioni Uniche annuali ha regolarmente presentato dichiarazione dei propri redditi all'Agenzia delle Entrate attraverso il Modello 730. Pertanto, si ricade nella tipica ipotesi di pagamento imputabile ad errore dell'Ente erogatore, governata dal principio direttivo proprio del sistema dell'indebito previdenziale che esclude la ripetizione in presenza delle situazioni di fatto aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non

dovuta nelle quali, disponendo l'Ente previdenziale delle informazioni necessarie per l'accertamento del debito del pensionato, è perfino irrilevante l'elemento soggettivo della buona o male fede dello stesso. (Corte cost. n. 166 del 1996; Cass. Sez. lavoro, 11.8.1999, n. 8609). A differenza di quanto sostenuto in sede di costituzione in giudizio da parte avversa, la circolare INPS n. 47 del 16.03.2018, è testuale nel sostenere che gli errori di qualsiasi natura imputabili all'Istituto previdenziale comportano l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede dall'interessato, allorquando “... *non vi è stata omessa od incompleta segnalazione, da parte del pensionato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente erogatore*”. In tal senso depone anche il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha progressivamente introdotto il principio della tutela dell'affidamento ingenerato nel pensionato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico erogato, orientamento richiamato correttamente dalla medesima circolare INPS n. 47/2018.

All'udienza del 10.7.2024 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi come da verbale.

Il giudizio è, quindi, passato in decisione mediante pubblica lettura del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione al vaglio della Sezione riguarda la legittimità (o meno) -e, dunque, la ripetibilità (o meno) dell'importo oggetto di recupero- **dei provvedimenti INPS:**

1) del 4.11.2019, avente ad oggetto l'indebito relativo all'anno 2017 (a fronte di redditi dichiarati per l'anno 2016 di €26.907,27 i redditi effettivi erano pari ad €30.207,00, per l'esistenza di redditi diversi dalla reversibilità; veniva quantificato un debito di euro 20.463,42 che veniva recuperato in 30 rate di euro 682,11 dal 2/2020 al 7/2020; successivamente a seguito di richiesta la Direzione Centrale aveva dilazionato il debito riducendo la trattenuta mensile da 682,11 ad euro 341,05 con scadenza 1/2025 con 60 rate);

2) del 23.12.2020 (ricevuto a gennaio 2021), avente ad oggetto l'indebito relativo all'anno 2018 (a fronte di redditi dichiarati per l'anno 2017 di €.26.907,27 i redditi effettivi erano pari ad €.31.292,27, per l'esistenza di redditi diversi dalla reversibilità, per cui veniva quantificato un debito di euro 15.004,73 il cui recupero avveniva in 24 rate mensili di euro 625,20 dal 2/2021 al 1/2023).

Pertanto, i due indebiti scaturiscono rispettivamente dalla riscossione negli anni 2017 e 2018 di somme non dovute, prendendo in esame rispettivamente i redditi relativi al 2016 e 2017 dichiarati all'Agenzia delle Entrate nell'anno successivo.

I provvedimenti impugnati sono stati adottati in applicazione del principio che regola il cumulo della pensione ai superstiti rispetto ai redditi da costoro percepiti, di cui all'art. 1 comma 41 legge 335/1995, Tabella F, il quale stabilisce che *“gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F”*.

Tale tabella prevede che per i possessori di redditi superiori, rispettivamente, a 3, 4 e 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, la percentuale di cumulabilità sia, rispettivamente, del 75 %, del 60% e del 50% del trattamento di reversibilità, con il correttivo che *“il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca”*.

L'applicazione da parte dell'INPS della ridetta riduzione avviene in via automatica, tenendo conto del complessivo importo dei trattamenti intestati al soggetto interessato.

Riguardo la tempestività del provvedimento di recupero impugnato con il ricorso ai rileva quanto segue.

La circolare INPS n. 195 del 30 novembre 2015 afferma testualmente che: *“Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l’obbligo di dichiarare all’Istituto la propria situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all’Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all’Istituto con il modello RED”*. (Sez. giur. Campania sent. n. 158 e 159/2023).

Essendo con tale mezzo noti all’INPS gli altri redditi del ricorrente, l’Istituto avrebbe dovuto correggere il trattamento di reversibilità entro il termine di legge, ovvero un anno dalle relative lavorazioni.

Hanno infatti statuito le SS.RR. (n. 4/QM/2008): *“in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n° 335 - tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all’art. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e all’art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429”*.

Prevede la legge n. 428/1985, art. 9 (Revisione dei pagamenti): *“La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni. Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione”*.

In tale importante arresto, il supremo consesso ha affermato alcuni principi basilari che regolano la materia:

1) La non applicabilità, nella fattispecie, dell’art. 206 del d.p.r. 1092/1973; la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 41 della l. 335/1995, infatti, proprio per la sua portata, determina la necessità per l’Amministrazione di svolgere accertamenti, variazioni e

revisioni di carattere generale e di periodica cadenza, cui assoggettare tutte le partite di pensione con conseguente riconducibilità dell'attività al riguardo espletata dalla p.a. nelle previsioni di cui agli artt. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429;

2) L'obbligo di comunicare qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della pensione stessa; il mancato assolvimento a detto obbligo, pertanto, legittima la ripetizione incondizionata dell'indebito pensionistico;

3) Il termine di un anno -previsto dalla richiamata normativa- per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine;

4) Decorso tale termine annuale, si conclude ex lege il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica, con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità degli indebiti maturati oltre tale scadenza.

Orbene, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile all'INPS la consultazione dei modelli reddituali di ogni annualità, tramite l'applicativo Siatelv2-PuntoFisco (operativo sin dal 2008) nell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento [ad esempio il modello Redditi relativo all'anno d'imposta 2016 (dei quali si tratta in fattispecie) presentato nell'anno 2017, viene reso disponibile all'INPS nel corso dello stesso anno 2017, o meglio nell'ultimo trimestre di tale anno; e il modello Redditi relativo all'anno d'imposta 2017 (dei quali si tratta in fattispecie) presentato nell'anno 2018, viene reso disponibile all'INPS nel corso dello stesso anno 2018, o meglio nell'ultimo trimestre di tale anno).

L'INPS avrebbe dovuto procedere al recupero delle somme indebitamente erogate alla (omissis) in applicazione dell'art. 1 comma 41 legge 335/1995, Tabella F, entro un anno dall'accessibilità attraverso il predetto sistema informatizzato, alla dichiarazione dei redditi del ricorrente riferita (ovviamente) ai redditi percepiti nell'anno precedente;

accessibilità che, secondo le informazioni fornite per casi analoghi dall'Agenzia delle Entrate, si concretizza nel mese di ottobre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ora, i provvedimenti impugnati sono datati rispettivamente 4.11.2019 (provvedimento che si riferisce ai redditi percepiti nel 2016 e dichiarati nel 2017) e 23.12.2020 (atto che si riferisce ai redditi percepiti nel 2017 e dichiarati nel 2018).

I provvedimenti impugnati pertanto non sono tempestivi (cfr. nello stesso senso Il Sez. giur. App., n. 61/2022) considerando che la dichiarazione al fisco è presentata l'anno successivo al periodo di imposta cui si riferisce e che il recupero dell'INPS può intervenire entro l'anno successivo a quello della dichiarazione dei dati reddituali e dunque di conoscenza/conoscibilità del superamento dei limiti di reddito (art. 13, comma 2, l. 412/91).

Tale essendo la corretta ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie in esame, il recupero di somme indebitamente erogate, oggetto della presente controversia, non risulta legittimamente (ovvero, tempestivamente) attivato.

A ciò consegue l'accoglimento del ricorso con l'effetto di riconoscere il diritto del ricorrente all'irripetibilità dei ratei pensionistici indebitamente percepiti sulla pensione di con conseguente diritto del medesimo ricorrente alla restituzione delle somme già trattenute dall'INPS in esecuzione dei provvedimenti impugnati, ma senza interessi e rivalutazione, non spettanti per costante giurisprudenza, non essendo collegati ad un credito legittimamente maturato, ma al diritto di ritenzione dell'indebito (cfr. ex plurimis, Sez. Giur. Lazio, sent. 362/2019).

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 1000,00, che l'INPS dovrà rifondere a parte ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Flavia D'Oro, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità da parte dell'INPS del credito complessivo indicato in ricorso pari ad euro 35.468,15 (euro 20.463,42 + euro 15.004,73 risultanti dai provvedimenti impugnati del 4.11.2019, e del 23.12.2020), riconoscendo il diritto del ricorrente alla restituzione, senza oneri accessori, delle somme nelle more trattenute dall'INPS in esecuzione dei medesimi provvedimenti. Condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite, nel complessivo importo di € 1000,00. Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 10.7.2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 11.07.2024

Il Direttore della segreteria

(Maurizio Lanzilli)